



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 68 del 19/12/2019

ORIGINALE

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 17:00, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MORI ALESSIO		SI	12	BARBOLINI LUCA		SI
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO	SI	
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO	SI	
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO	SI		17	SASSI GUGLIELMO		SI
9	TUGNOLI FABIO	SI					

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 4

Sono presenti gli Assessori: MILILLI MARIAELENA, FERRARI CHIARA, OTTOLINI DANIELA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: VANDELLI MAURIZIA, CAVALLARO CLAUDIO, SGAMBATI VINCENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera Numero 68 del 19/12/2019
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

Rispetto all'appello di apertura sono presenti i consiglieri Barbolini Luca e Mori Alessio (presenti 15 consiglieri su 17);

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio comunale Fontana Juri invita la Dott.ssa Venturelli Monica ad illustrare l'argomento iscritto al nr. 3 dell'odg;

Esaurito l'intervento della Dott.ssa Venturelli, il Presidente del Consiglio comunale dà la parola ai Consiglieri per il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 704, della legge n. 147/ 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n. 201/2011;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale in materia di tributi;

Visto l'attuale Regolamento della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera CC 24 del 01/04/2014 e successivamente modificato con delibere CC 56/2014, CC n. 51/2017, CC n.86/2018;

Richiamato l'art.15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto crescita) convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli Enti locali in materia tributaria, introducendo alcune significative novità, la cui attuazione è stata dettagliata nella circolare Mef n. 2/DF del 22/11/2019

Dato atto che la norma sopracitata e la relativa disciplina attuativa prevedono che:

- a decorrere dal 2020, i versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, - dall'Addizionale Irpef, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Tale norma riguarda in particolare la TARI che, stante la vigente normativa in materia, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Il Comune dovrà pertanto emettere una bollettazione in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente e successivamente un conguaglio, con scadenza oltre il 1° dicembre.

Ritenuto necessario introdurre modifiche all'art.19 -Riscossione - del Regolamento TARI che prevede la liquidazione della tassa in 4 rate tutte antecedenti la data del 1° dicembre;

Ritenuto altresì necessario intervenire sulla periodicità delle rate in considerazione del fatto che il riversamento degli incassi con F24 della rata di settembre da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene con tempistiche che non consentono l'aggiornamento delle banche dati per l'emissione della rata di conguaglio generando il rischio di doppi versamenti da parte dei contribuenti e di conseguenti rimborsi da parte del servizio tributi;

Ritenuto pertanto di individuare le seguenti rate per la liquidazione del tributo:

1° rata scadenza 30 aprile in cui è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;

2° rata scadenza 31 luglio in cui è liquidato l'acconto relativo al periodo maggio – luglio;

3° rata scadenza 2 dicembre in cui è liquidato il periodo agosto-dicembre e il conguaglio per i periodi precedenti;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000, come da verbale conservato agli atti del servizio finanziario;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 10/02/2019 dalla Commissione Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del DLgs n.267/2000, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti modifiche (testo evidenziato in grigio e testo barrato) all'articolo 19. Riscossione

Nuovo articolo del Regolamento TARI:

Articolo 19. Riscossione (VIGENTE)

1. I contribuenti per il versamento del tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. ~~Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.~~
3. ~~La tassa è liquidata in quattro rate trimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:~~
 - a) ~~31 marzo: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio — marzo;~~
 - b) ~~30 giugno: è liquidato l'acconto relativo al periodo aprile — giugno e l'eventuale saldo, positivo e negativo, dell'anno precedente;~~

c) ~~30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – agosto;~~

d) ~~30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre;~~

4. ~~La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.~~

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. Per il 2014 in sede di prima applicazione della Tari, l'importo del tributo deve essere versato in due rate semestrali con scadenza rispettivamente nel mese di luglio, relativamente al periodo gennaio – giugno, e nel mese di dicembre, relativamente al periodo luglio – dicembre, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo.

Articolo 19 Riscossione (con modifiche)

1. I contribuenti per il versamento del tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. ***“Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento”.***

3. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

5. Per il 2014 in sede di prima applicazione della Tari, l'importo del tributo deve essere versato in due rate semestrali con scadenza rispettivamente nel mese di luglio, relativamente al periodo gennaio – giugno, e nel mese di dicembre, relativamente al periodo luglio – dicembre, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo.

2) di individuare a decorrere dall'anno 2020, e fino a nuova determinazione, le seguenti rate per la liquidazione del tributo:

- 1° rata scadenza 30 aprile in cui è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio – aprile;
- 2° rata scadenza 31 luglio in cui è liquidato l'acconto relativo al periodo maggio – luglio;
- 3° rata scadenza 2 dicembre in cui è liquidato il periodo agosto-dicembre e il conguaglio per i periodi precedenti;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

5) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, con le modifiche di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1).

Indi, con separata votazione, favorevole ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
